

Allegato "A" all'atto n. 13.838

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Società per azioni sotto la denominazione: **"Interventi Geo Ambientali S.p.A."** ad azionista unico.

Il nome "Interventi Geo Ambientali S.p.A." potrà essere scritto in qualsiasi carattere, con lettere maiuscole oppure minuscole, oppure con l'acronimo **"I.Ge.A. S.p.A."**, oppure ancora **"IGEA SpA"** o **"Igea SpA"**.

La Società è soggetta ai poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell'Azionista Unico Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 2 - Oggetto

La Società ha lo scopo esclusivo di svolgere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna, nel settore minerario, ambientale e, subordinatamente, nel settore della geingegneria, le seguenti attività:

a) la messa in sicurezza, il ripristino ambientale e la bonifica di aree minerarie dismesse e/o in via di dismissione e di altre aree individuate su indicazione del socio;

b) la ricerca, la coltivazione di giacimenti minerari, la progettazione, costruzione, acquisto ed esercizio di impianti per l'estrazione e il trattamento di minerali, il trattamento e l'utilizzazione dei minerali estratti e dei sottoprodotti. Le suddette attività non saranno rivolte alla commercializzazione dei prodotti ricavati ma esclusivamente al conseguimento dei fini societari;

c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico-scientifiche nel settore minerario, ambientale e del reimpiego di minerali; rilevamenti geologici e geofisici;

d) l'esecuzione di rilievi, interventi e costruzioni sul suolo e nel sottosuolo, sul fondo e nel sottofondo marino, in connessione con l'utilizzazione delle acque sotterranee profonde della Sardegna;

e) la realizzazione di sistemi e opere necessari o utili alla difesa del suolo e delle coste;

f) l'esecuzione di rilievi e ricerche idrogeologiche e idrauliche, di programmi e piani di intervento e realizzazioni per la prevenzione degli inquinamenti e la decontaminazione delle acque sotterranee;

g) lo svolgimento di attività inerenti la realizzazione di opere idrauliche e di opere civili e/o industriali, nonché la gestione di sistemi di approvvigionamento e distribuzione di risorse idriche, in connessione con l'utilizzazione di acque sotterranee profonde della Sardegna;

h) l'esecuzione di lavori di costruzione di gallerie stradali, idrauliche o di qualsivoglia natura, l'effettuazione di opere di movimenti di terra, anche in sotterraneo, di sbancamenti, fondazioni, strutture in cemento armato, in metallo o in ogni altro materiale;

i) la gestione del patrimonio immobiliare di sua proprietà tenendo conto, per le cessioni, delle procedure previste dall'art. 8 della L.R. 4 dicembre 1998 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni o altre successive norme in materia di carattere regionale o nazionale e delle conseguenti direttive regionali;

l) la ricerca, gli studi, gli interventi e la realizzazione degli impianti di messa in sicurezza e del recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L. 30 luglio 1990 n. 221 e successive modificazioni e integrazioni.

m) l'attività di trasporto dei materiali per conto proprio o conto terzi.

n) La progettazione, organizzazione e realizzazione di interventi di formazione professionale delle risorse interne in regime di finanziamento pubblico o autofinanziamento.

o) La salvaguardia, il recupero, la manutenzione, la conservazione e la valorizzazione, secondo gli indirizzi impartiti dalla Giunta Regionale, dei compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, mediante lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche di restauro, consolidamento, ripristino, ristrutturazione, trasformazione, provvedendo altresì alla realizzazione dei pertinenti impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo, nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Articolo 3 - Controllo analogo

La Società, in considerazione della sua natura di strumento operativo della Regione Autonoma della Sardegna, riceve esclusivamente da quest'ultima e mediante affidamento diretto gli incarichi relativi alle attività da svolgere.

Tutte le attività che la Società potrà in essere nel perseguimento delle proprie finalità saranno svolte nei limiti e nel rispetto, oltre che della normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile, anche di quella specificamente regolante le società c.d. "in house".

La società non può partecipare al capitale di rischio di qualunque impresa né attuare interventi finanziari o rilascio di garanzie a favore di imprese fatta salva la partecipazione ad organismi di ricerca e a carattere scientifico culturale senza scopo di lucro e comunque previa autorizzazione della Regione e la partecipazione al capitale di altre società regionali nell'ambito di strategie di riorganizzazione definite dal socio RAS.

Alla Regione spettano poteri ispettivi e di controllo sulla attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. I contenuti e le modalità di svolgimento di detti con-

trolli sono definiti dalla Giunta regionale.

L'Amministratore Unico, se richiesto, è tenuto a fornire debita informativa all'Amministrazione regionale relativamente a qualsiasi operazione intrapresa dalla Società.

Articolo 4 - Sede

La Società ha sede nel comune di Iglesias all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso comune è di competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 5 - Limite quantitativo

Ai sensi della vigente normativa, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Autonoma della Sardegna e con oneri a carico della stessa.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La produzione ulteriore deve essere disciplinata attraverso appositi accordi quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna, IGEA ed i soggetti terzi.

Articolo 6 - Durata

La durata della Società è fissata fino al **trentuno dicembre duemilacentodieci** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 7 - Capitale sociale e Azioni

Il capitale sociale è di Euro 4.100.000 (quattromilioncentomila) diviso in numero 820.000 (ottocentoventimila) azioni da 5 (cinque) Euro ciascuna.

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni nominative ed indivisibili. Ciascuna azione dà diritto a un solo voto.

Le azioni non possono essere né cedute, né vincolate in favore di soggetti terzi.

Articolo 8 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, nei confronti della Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 9 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 10 - Competenze e convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e deliberano sulle materie ad esse riservate dalla legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora si rendesse necessario per motivi straordinari, è concessa la possibilità di utilizzare il maggior termine dei 180 giorni.

L'Assemblea straordinaria, oltre ai casi previsti dalla legge, è convocata dall'Amministratore Unico ogni qualvolta lo ritiene opportuno.

Le assemblee normalmente hanno luogo nella sede sociale, ma possono anche aver luogo altrove, purché in Italia.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente e, dopo avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni non può essere contestata.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare da inviare ai soci, in deroga a quanto stabilito dall'art 2366 C.C., almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso può contenere la data della seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette vale quanto altro stabilito dall'art. 2366 del Codice Civile.

Articolo 11 - Rappresentanza in Assemblea

Per l'intervento in Assemblea degli Azionisti vale quanto stabilito dall'art. 2370 del Codice Civile.

L'Azionista che ha diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi in essa rappresentare, nei modi e nei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

Articolo 12 - Svolgimento dell'Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico.

Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina il segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assistenza del Segretario non è necessaria, quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale nei modi voluti dall'articolo 2375 del Codice Civile. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario o Notaio.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Le copie di verbali, certificate conformi dal Presidente e dal Segretario o Notaio fanno piena prova a ogni effetto di legge.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 - Amministratore Unico

La Società è amministrata da un Amministratore Unico. La Regione Autonoma della Sardegna provvede alla nomina dell'amministratore unico ai sensi dell'articolo 2449 c.c., previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore dell'Industria.

L'Amministratore Unico dura in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il compenso dell'Amministratore Unico è determinato dall'Assemblea su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, previa delibera della Giunta regionale che ne fissa l'importo onnicomprensivo lordo annuo. L'Amministratore Unico deve essere scelto fra i cittadini in possesso di documentati e specifici requisiti attestanti qualificata esperienza professionale coerente con le funzioni da svolgere, che non si trovi in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla legge.

L'amministratore unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente. All'Amministratore Unico si applicano inoltre le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla L.R. n. 20 del 23 agosto 1995 e successive modifiche ed integrazioni con la precisazione che alla parola "Ente", contenuta nel comma 4 e nel punto b) del comma 5 dello stesso articolo, va sostituita la parola "società".

All'Amministratore Unico si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità per l'incarico di dirigente esterno dell'amministrazione regionale, unitamente alle condizioni ostative in capo agli amministratori, come definiti dall'art.1, co.2, lett 1), ai sensi degli articoli 3, co.1, lett. d), 7, 9, co.2, 11, co.3, lett c), 12, 13 e 14, co.1 e 2, lettere a) e c), del D.Lgs n.39 dell' 8 aprile 2013.

L'Amministratore Unico all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve presentare la documentazione relativa alla pubblicità della propria situazione patrimoniale, come indicato dagli artt. 12, 13, 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441 secondo le modificazioni di cui all'art. 5 della L.R. 20/1995 e sue modificazioni.

Articolo 14 - Competenze dell'Amministratore Unico

Nell'ambito delle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna, l'Amministratore Unico è investito dei poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, eccetto quelli specificatamente riservati alla Regione e/o all'Assemblea.

Le decisioni in tema di strategie e politiche aziendali, devono essere sottoposte al vaglio preventivo e all'approvazione della Giunta regionale.

L'Amministratore Unico dovrà comunque operare nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento nonché nell'esercizio del controllo analogo e delle procedure previste dall'articolo 8 della L.R. 4 dicembre 1998, n. 33.

L'Amministratore Unico può delegare proprie attribuzioni a dipendenti della Società. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza dell'Amministratore Unico secondo modalità e periodicità fissate nell'atto di delega.

La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio, o verso terzi, è attribuita all'Amministratore Unico ed ai delegati nei limiti dei poteri a loro attribuiti.

Articolo 15 - Rimborsi all'Amministratore Unico

All'Amministratore Unico spetta, su richiesta, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico in conformità a quanto stabilito per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

Articolo 16 - Contenimento dei costi

È fatto divieto di:

corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

corrispondere ai dirigenti della Società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Articolo 17 - Equilibrio di genere

Nella scelta dei componenti degli organi societari di tipo collegiale si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, in conformità a quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 12 luglio 2011, n. 120.

Articolo 18 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. La nomina dei singoli componenti del Collegio

sindacale è riservata alla Regione Autonoma della Sardegna che provvederà ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, previa deliberazione della Giunta regionale.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili non più di una volta.

Articolo 19 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore dei conti o da una Società di Revisione, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 39/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 20 - Obblighi informativi

Il Bilancio annuale della Società chiude il 31 dicembre di ogni anno. IGEA presenta ogni anno, alla Regione, entro il 15 settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società nell'esercizio in corso.

IGEA deve inviare alla Regione:

- a) la proposta di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea fissata per l'approvazione;
- b) il bilancio approvato dall'Assemblea, entro trenta giorni dalla stessa.

IGEA deve altresì trasmettere al Socio tutti gli altri atti e documenti previsti dalla Regione per gli affidamenti di attività in "house providing".

Articolo 21 - Trasparenza e Pubblicità

Si applica alla Società la normativa statale in materia di trasparenza e pubblicità, nei limiti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni.

La Società è tenuta a rispettare le ulteriori forme e modalità di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati societari stabiliti dalla normativa statale e regionale.

Articolo 22 - Destinazione dell'utile

Accertato l'utile netto d'esercizio sarà prelevata la quota per il fondo di riserva ordinaria in conformità a quanto prescrive l'articolo 2430 del Codice Civile. La somma residua sarà devoluta all'Azionista, salvo che l'Assemblea disponga di non distribuirli e di destinarli altrimenti.

Con determina dell'Amministratore Unico e secondo le modalità previste dall'art. 2433-bis del Codice Civile, potranno essere distribuiti all'Azionista acconti sui dividendi.

Articolo 23 - Liquidazione e scioglimento

Per la liquidazione e lo scioglimento della Società si osservano le norme all'uopo stabilite dalle disposizioni di legge.

Articolo 24 - Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente preveduto o diversamente regolato dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile e della vigente normativa statale e regionale.

Michele Raimondo Caria
dr. Roberto Onano, Notaio.